

## **RdC e Assegno temporaneo: nessuna domanda per l'integrazione**

Ai nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC), che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF), viene riconosciuto d'ufficio l'assegno temporaneo senza necessità di presentare domanda. Con il messaggio n. 3669/21 l'Inps fornisce le indicazioni riguardo l'integrazione al RdC dell'Assegno temporaneo e i termini di erogazione. L'Istituto effettua la verifica sul carico fiscale dei minori presenti nel nucleo, sulla base dei dati dichiarati nella DSU di riferimento e di quelli a disposizione negli altri archivi dell'Inps, procedendo alla decadenza dall'integrazione RdC qualora il requisito venga meno in corso di godimento dell'Assegno. L'integrazione è corrisposta mensilmente ed è determinata sottraendo all'importo teorico dell'Assegno temporaneo - stabilito sulla base del numero di figli minori a carico e del valore dell'indicatore ISEE del nucleo - la quota di RdC relativa ai figli minori, calcolata sulla base della scala di equivalenza. L'INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all'Assegno temporaneo (integrazione RdC). I requisiti relativi alla residenza e al soggiorno previsti per l'Assegno temporaneo risultano assorbiti dai requisiti più restrittivi previsti per il RdC per i quali la legge prevede controlli specifici. Il requisito relativo alla soggezione al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia risulta già verificato, in quanto i beneficiari di RdC sono tenuti al possesso della residenza in Italia e, pertanto, sono sottoposti al pagamento dell'IRPEF in Italia. In caso di nuclei familiari in cui la DSU in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del RdC, sia presentata da soggetti diversi dai genitori legittimi o naturali (ad esempio, dichiarazione presentata da ascendenti o collaterali, quali nonno, zio, fratello del minore, ecc.), nei quali i minori presenti nel nucleo non sono indicati in DSU con il tipo rapporto "F", l'integrazione RdC spetta quando sussiste, in assenza dei genitori nel nucleo ai fini ISEE, l'esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore. Gli esiti delle integrazioni saranno consultabili sul dell'Istituto nell'ambito della procedura "Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza" nella sezione "Lista domande ed esiti". Le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.